



# COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 02 del 14 GEN. 2016

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e di servizi delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita installati nelle tipologie di esercizi ex artt.86 del T.U.L.P.S., R.D.773/ 1931.

Premesso che il Sindaco con propria determinazione, n° 20 del 31/12/2014, in esecuzione al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha nominato i responsabili dei settori, attribuendo loro le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 .08. 2000, n.267.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: che il fenomeno della ludopatia è grave problema di ordine sociale e sanitario e rientra tra i compiti di questo ente locale assumere iniziative nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti e tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano fra i più esposti al rischio ed alle lusinghe del gioco d'azzardo.

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 18/2014 ha riconosciuto che in forza della generale previsione dell'art. 5, comma 7, del D.L.gs. 267 del 2000 il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per gioco.

## PROPONE

l'apertura degli esercizi delle sale giochi e utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocate in altri tipologia di esercizio sono determinati come segue :

l'orario di apertura delle sale giochi, autorizzati ai sensi dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e fissato sul tutto il territorio comunale dalle ore 09,00 alle 01,00 di tutti i giorni festivi compresi gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, all'interno delle medesime, dovranno osservare l'orario di funzionamento delle ore 09,00 alle 11,00 e dalle ore 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

E vietato, fino all'entrata in vigore di apposite opposizioni regionali, l'apertura di sale da giochi e installazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. A meno di 200 metri ( misurati secondo il percorso più breve) di distanza da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre culture ricreative o sportive frequentati principalmente dai giovani o residenti operanti in ambito sanitario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## IL SINDACO

Visto la proposta del responsabile del settore;

Ritenuto che, per esigenze di carattere tecnico e per motivi di ordine sociale e sanitario , sia necessario dare corso al provvedimento;

## DETERMINA

Adotta la superiore Ordinanza.

Dà notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della stessa all'Albo Pretorio.

Dispone inoltre, che una copia venga trasmessa per conoscenza al Comando dei Carabinieri di Camporeale e al Comando di Polizia Municipale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 4 GEN. 2016



IL SINDACO



# COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO

*Bellegato*  
Ord. n. *23* del *11* 4 GEN. 2016  
Prot.

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita installati nelle tipologie di esercizi ex artt.86 e 88 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931.

## IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della ludopatia è un grave problema di ordine sociale e sanitario e rientra tra i compiti di questo ente locale assumere iniziative nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti e tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano fra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo.

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 18.07.2014 ha riconosciuto:  
che in forza della generale previsione dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 267 del 2000 il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per gioco e che ciò può fare esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;

che l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma che deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia dei valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, autorizzano, di fatto, a porre delle distanze minime tra i luoghi frequentati dai soggetti più deboli ai rischi della ludopatia e gli esercizi (sala giochi sale scommesse);

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ed eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al vizio del gioco o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino.

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e temperare in maniera avveduta valori di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, scommesse e le attività di case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli altri servizi esclusi di cui all'art. 7 lettura d del D. Lgs. n. 56/2010 Attuazione delle direttiva 2006/123/ CE relativa ai servizi nel mercato interno (che riguarda la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, V, n.2712 del 15.07.2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana ed all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge ed in particolare del D.L. 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito in legge n. 214/2011) con particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di precisi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo. Nel rispetto di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche.

Vista, a tal proposito, anche la sentenza della Corte Costituzionale n.300/ 2011 con la quale la corte medesima

ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o giovane età o perché bisognosi di cure possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza, di competenza legislativa statale;

Atteso che gli apparecchi di gioco sono quindi considerati nella loro eccezione negativa di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della popolazione locale:

Dato atto, a tal proposito, i principi, le finalità e le modalità di intervento contenute in questo provvedimento, intese a porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale, al fine di contenere il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo, che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

Visto l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/ 2000 T.U.E.L. E considerato che il comune può adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica ma più in generale anche quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il D.R. n. 773/1931 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

visto D.L. n. 158/2012 disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute (convertito in legge n. 185);

Visto l'art. 50, comma del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. e i.;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

ORDINA

gli orari di apertura e di esercizi delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali locali o punti di offerta del gioco) sono determinati come segue:

1)ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 7737 1931:

L'orario di apertura delle sale giochi, autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, D.R. 773/ 1931, e fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 09,00 alle 01,00 di tutti i giorni festivi compresi, gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art. Comma 6 del TULPS, presenti

all'interno delle medesime, dovranno osservare l'orario di funzionamento delle ore 09,00 alle 11,00 e dalle ore 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

2) ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931,

COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI (ad esempio locali i punti vendita del gioco, tabaccai, ecc....)

a) autorizzati ex art. 86 TULPS

b) autorizzati ex art. 88 TULPS

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi con l'obbligo nel caso di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato.

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi di quelli sopra definiti sia per la sala giochi di cui al punto 1 che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui punto 2.

### 3) DISTANZE MINIME PER APERTURA SALA GIOCHI.

E' vietato, fino all'entrata in vigore di apposite opposizioni regionali, l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 de TULPS a meno di 200 metri (misurati secondo il percorso pedonale più breve) di distanza da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociali, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative o sportive frequentate principalmente dai giovani, o altre strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.

### DISPONE

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 e Euro 500,00, nei modi e nella forma di cui alla L.689/1981. Qualora siano state contestate, nel corso di un biennio, due distinte violazioni degli obblighi previsti ai punto 1 e 2 è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

La violazione delle disposizioni di cui al punto 3) della presente ordinanza comporterà la violazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 e Euro 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

Dalla violazione consegue la chiusura immediata dell'esercizio e revoca del titolo (nel caso di nuova apertura) o la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

### AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs n. 104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R., oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Le Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

E' abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 14 GEN. 2016



IL SINDACO  
Vincenzo dott. Cacioppo